TESTO UNICO RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI

Art. 5

R. decreto 21 aprile 1861, n. 2, art. 2

La collezione ufficiale delle leggi e dei decreti conserva il titolo di «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia». Essa e' posta sotto la vigilanza del Ministro Guardasigilli, e all'ordinamento, alla stampa e pubblicazione dei suoi atti si provvede secondo le norme stabilite in questo decreto e nei regolamenti.

Versione in vigore dal 13 novembre 1931, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti
Estremi	Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-la-promulgazione-e-pubblicazione-delle-leggi/art-5-r-decreto-21-aprile-1861-n-2-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it